

Articolo 30 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF e allegato TQRIF. La dichiarazione iniziale (richiesta di attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al Comune – Servizio gestione tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail/PEC o mediante sportello fisico e *online* (piattaforma *web*) accessibile dalla *home page* del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico del Servizio gestione tributi, ovvero compilabile *online*.
3. Per la dichiarazione iniziale deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e, nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare al Comune – Servizio gestione tributi apposita dichiarazione di variazione (richiesta di variazione del servizio), utilizzando l'apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione e ha effetti come disciplinato dall'art. 16, comma 3, del presente regolamento. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente, non comporta obbligo

di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione di cessazione (richiesta di cessazione del servizio) deve essere presentata al Comune - Servizio gestione tributi entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione ed ha effetti sull'obbligazione tributaria per come disciplinato dall'art. 16, comma 2, del presente regolamento. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempreché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
7. La dichiarazione originaria, di variazione e/o cessazione deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, codice fiscale, residenza, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- d) numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, ivi compresi i dimoranti non residenti;
- e) titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- g) sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC presente nell'elenco INI-PEC, recapito postale e indirizzo di posta elettronica;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - f) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e di quella produttiva di rifiuti urbani;
 - g) titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - h) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - i) sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
8. La dichiarazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta, in via autografa o digitalmente a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal contribuente:
- per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda famiglia o familiare convivente nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione nei termini previsti dal presente articolo. In mancanza di dichiarazione spontanea, il Comune - Servizio gestione tributi provvederà d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti giàfacenti

parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al *de cuius* non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta dichiarazione ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi. In mancanza di dichiarazione spontanea entro i termini previsti, l'utenza sarà volturata d'ufficio all'erede con maggior quota di proprietà.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. Ai fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 11 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.